



COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione consiliare nr. 11 di data 29.04.2003

IL SINDACO
(Franco Rigon)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giampaolo Bonella)

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di pulizia dei camini.

ART. 2

Il servizio di pulizia camini riguarda:

- pulitura e controllo delle canne fumarie in esercizio;
- controllo delle canne fumarie dichiarate inattive;
- pulitura di impianti di riscaldamento, stufe e caldaie.

PULIZIA CANNE FUMARIE

ART. 3

La pulizia dei camini sul territorio del Comune di Telve è eseguita nei seguenti modi:

- direttamente dall'Amministrazione comunale con proprio personale appositamente incaricato;
- mediante affidamento del servizio in appalto ad imprese idonee ed autorizzate;
- direttamente dal proprietario dello stabile, previa dichiarazione con cui si assume la piena responsabilità dell'intervento ed assicura la regolare esecuzione della pulizia.
- E' vietata a qualsiasi altra persona che non sia tra quelle anzidette esercitare il servizio di pulitura camini.

ART. 4

In caso di appalto del servizio, i rapporti del Comune con l'impresa, saranno disciplinati da apposita convenzione con la quale l'impresa assuntrice assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Nell'esecuzione di lavori sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai tetti, stufe, caminetti, canne fumarie ecc.

PULIZIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, STUFE E CALDAIE

ART. 5

E' resa obbligatoria la pulizia degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie ed altri impianti speciali di combustione con periodicità prevista dal successivo art. 7.

ART. 6

Chi intendesse provvedere alla pulizia dei camini in proprio deve farne esplicita comunicazione agli uffici comunali, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio da parte degli incaricati dal Comune.

PERIODICITA' E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 7

Focolari a combustibile gassoso: ogni tre anni

Focolari a combustibile liquido: ogni due anni

Focolari a combustibile solido: una volta all'anno.

ART. 8

L'Amministrazione comunale, mediante avvisi pubblici, renderà noto il periodo in cui si effettuerà il servizio di pulizia dei camini.

I proprietari e gli inquilini degli edifici che non abbiano comunicato di eseguire direttamente la pulizia dei camini, sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio richiesto ed a facilitare l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo ed eventualmente le caldaie da pulire. Devono inoltre, predisporre tutto quanto necessario affinché la pulizia dei camini possa essere eseguita nel periodo fissato.

ART. 9

L'addetto alla pulitura dovrà provvedere alla pulizia dei camini delle abitazioni di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e, dove necessario, provvedere al controllo delle canne fumarie attive o inattive.

L'accesso ai tetti dovrà avvenire usando tutti i riguardi e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Nell'esecuzione dei lavori di pulitura deve mantenere un corretto comportamento evitando il più possibile di sporcare i locali ove avranno luogo le operazioni di pulitura essendo responsabile di eventuali danni arrecati ai tetti, stufe, caminetti, canne fumarie ecc.

CONTROLLO DEL SERVIZIO

ART. 10

L'addetto alla pulizia è obbligato ad effettuare la pulizia dei camini con l'onere di asporto e allontanamento della fuliggine nonché di segnalare al Sindaco eventuali anomalie esistenti nei condotti da fumo o comunque tutto quanto può essere ritenuto pericoloso, al fine di evitare incendi.

ART. 11

Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio sia esso svolto dal personale comunale o dall'impresa assuntrice o direttamente dal proprietario.

Si riserva inoltre, il diritto di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie e delle caldaie mediante l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune o di un incaricato dall'Amministrazione comunale.

Il prezzo di ispezione, nel caso in cui il camino risultasse non pulito o in caso di rifiuto del proprietario all'accesso nei locali sarà pari al costo del servizio di pulizia.

COSTO DEL SERVIZIO, TARIFFE E RISCOSSIONE

ART. 12

Il costo del servizio reso dall'Amministrazione sarà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute per impiego di personale ed attrezzature, o se dato in appalto, sulla base dei compensi concordati con l'impresa.

ART. 13

Le tariffe per la pulitura dei camini sono stabilite con apposito provvedimento dell'Organo comunale.

Esse saranno valide in tutto il territorio comunale sia per le prestazioni svolte dal personale comunale sia per quelle svolte da spazzacamini autorizzati.

Nel caso di canne fumarie al servizio di più unità abitative l'importo della tariffa sarà applicato come segue:

- fino a tre unità abitative servite – una tariffa intera;
- oltre le tre unità abitative servite – due tariffe intere.

ART. 14

L'incaricato del servizio dovrà segnalare le abitazioni nelle quali ha effettuato la pulizia dei camini, segnalando il numero dei camini puliti, consegnando quindi al Comune per ciascun intervento una bolletta nella quale dovrà essere indicato il nome dell'utente, la data, l'ora e la qualità della prestazione del servizio, eventuali osservazioni circa lo stato di manutenzione delle canne fumarie e la firma dell'utente.

Qualora il servizio venga eseguito da ditta appaltatrice questa potrà essere autorizzata alla riscossione diretta del corrispettivo, sulla base della tariffa determinata dal Comune.

VARIAZIONE DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO

ART. 15

Per variazione del combustibile utilizzato si intende il passaggio da un combustibile che si trova in un determinato stato di aggregazione in uno stato di aggregazione diverso; gli stati di aggregazione sono considerati tre: solido, liquido e gassoso.

ART. 16

Prima della variazione del combustibile utilizzato da utenze facenti capo ad un camino, è necessario sottoporre camino e canali da fumo ad una accurata pulitura ed una successiva verifica tecnica da parte di una ditta specializzata.

SANZIONI

ART. 17

I contravventori alle norme del presente Regolamento sono puniti dall'Amministrazione Comunale, con le procedure previste dal Testo Unico delle Leggi Comunali e provinciali, fermo restando l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00